



Ordinanza del Dirigente della Direzione Viabilità 2

N.155-5395/2019

S.P. n. 254 "del Pian del Frais" dal km 7+900 al km. 11+000 a tratti saltuari in territorio dei Comuni di Gravere e Chiomonte (TO).

Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito con delimitazione area di cantiere per lavori di manutenzione straordinaria della sede viaria.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che:

- ✓ Il Servizio Viabilità ha in corso di realizzazione l'intervento di adeguamento funzionale con manutenzione straordinaria della sede viaria lungo la SP 254 del Pian del Frais nel tratto compreso tra la km. 8+000 e la prog. km. 10+000;
- ✓ con nota elettronica del 15.05.2019, il Direttore dei Lavori Ing. Luigi FORMENTO Funzionario della Direzione Viabilità 2, ha chiesto la regolamentazione della circolazione stradale lungo la s.p. n. 254 del Pian del Frais dal km 8+000 al km 10+800 in tratti saltuari in territorio dei Comuni di Gravere e Chiomonte (TO) a far data dal 20/05/2019 al 28/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni lavorativi feriali, con istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri;
- ✓ la ditta incaricata dei lavori è la NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl con sede in Viale Torino, 9 - NICHELINO (TO) con responsabile di cantiere e preposto il Sig. Ciro PUGLIESE (tel. 392/9055757);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso in area di cantiere per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 254 "del Pian del Frais" dal km 7+900 al km 11+000 a tratti saltuari in territorio dei Comuni di Gravere e Chiomonte (TO) dal giorno 20/05/2019 al giorno 28/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni lavorativi feriali e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;



Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona Geom. Benedetto Silvestri;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

ORDINA

lungo la S.P. n. 254 *“del Pian del Frais”* dal km 7+900 al km 11+000 a tratti saltuari in territorio dei Comuni di Gravere e Chiomonte (TO) la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di senso unico alternato tramite semafori mobili da cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30 km/h e divieto di sorpasso in area di cantiere per tutti i veicoli, dal giorno 20/05/2019 al giorno 28/06/2019 dalle ore 8,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Ing. Luigi FORMENTO Funzionario della Direzione Viabilità 2 (cell. n. 349.4163546);
- La ditta esecutrice NEW GROUP INFRASTRUTTURE Srl con sede in Viale Torino, 9 - NICHELINO (TO) con responsabile di cantiere e preposto Sig. Ciro PUGLIESE (tel. 392/9055757);

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 *“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”* ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative



dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio del tratto stradale per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito del tratto di strada a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questa Direzione Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 16/05/2019

IL DIRIGENTE VIABILITÀ 2
Ing. Sabrina BERGESE

bs